

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna - Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 9937/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

Comune di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1926/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 6 settembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1926/2019, ha respinto l'appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 613/2015, che aveva rigettato la domanda di querela di falso in relazione al verbale di un accertamento eseguito presso l'abitazione attorea riguardo ad una veranda, domanda di accertamento della illegittimità dell'ordinanza comunale di demolizione di tale veranda emessa in data 17/18 dicembre 2009 e domanda di risarcimento dei danni, tutte proposte da (OMISSIS) nei confronti del Comune di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS); condannava l'appellante a rifondere le spese al Comune e al (OMISSIS), gli altri appellati essendo rimasti contumaci.

2. (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 183, 189 e 221 c.p.c., violazione del diritto alla prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché nullità del procedimento.

Si osserva che il giudice d'appello "sostiene che la parte attrice non avrebbe reiterato la sua richiesta di prove testimoniali all'udienza di precisazione delle conclusioni", riferendosi all'udienza di precisazione del giudizio di primo grado. Peraltro in tale udienza il difensore della attuale ricorrente (cioe' il suo difensore anche nel presente giudizio di legittimita') "non risulta presente... perche'... arrivo' in ritardo"; il G.I. lo avrebbe rassicurato che cio' non gli avrebbe procurato alcuna decadenza.

Nell'udienza di precisazione delle conclusioni del secondo grado lo stesso difensore sarebbe stato presente e non si sarebbe formata alcuna decadenza dandosi infatti "per sottinteso" che tutte le precedenti richieste erano state reiterate come all'origine. Si invoca al riguardo Cass. 5018/2014 per cui, in caso di assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le conclusioni formulate in precedenza.

2.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 183 e 189 c.p.c., violazione del diritto alla prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonche' nullita' del procedimento.

La sentenza d'appello avrebbe rigettato la domanda di querela di falso sulle misurazioni e sulla descrizione della veranda installata nell'appartamento di (OMISSIS) praticamente dichiarando che l'errore da un lato sarebbe evidente e dall'altro lato irrilevante per l'aggiunta dell'avverbio "circa". Così' pero' la corte territoriale avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimita', sia quella che distingue tra situazioni dinamiche e statiche - che comportano quindi distinzione tra possibili errori valutativi/percettivi - e situazioni che non li comportano in quanto statiche, sia quella per cui il querelante di falso non e' assoggettato ad alcun limite di prova. Si tratterebbe infatti di un'azione di mero accertamento, il cui petitum non puo' dunque essere disatteso, come invece qui avrebbe fatto il giudice d'appello "affermando che si tratti di errori irrilevanti o evidenti, o che consistano in mere valutazioni", in tal modo non tenendo conto dell'interesse ad agire.

Nell'atto d'appello si sarebbe rimarcato che "il concetto di rilevanza o irrilevanza del falso attiene soltanto ai procedimenti incidentali" e che SS.U.U. 17355/2009 e 12545/1992 distinguono tra fatti dinamici e fatti statici; per questi ultimi "non si possono avere margini di errore e quindi di apprezzamento soggettivo". Nel caso in esame i verbalizzanti avrebbero descritto l'immobile con dati erronei, come dimostrerebbero anche "una CTU del 1971" e una perizia di parte. Sarebbe stata chiesta una consulenza tecnica d'ufficio, poi "negata con la motivazione o che si tratti di dati irrilevanti o che si tratti di valutazioni soggettive". Così' sarebbero stati violati i principi del diritto alla prova, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della liberta' delle prove in materia di querela di falso e del diritto di azione all'accertamento di circostanze comunque divergenti rispetto a quelle contenute negli atti pubblici impugnati.

Dall'articolo 221, comma 1, c.p.c. si evince: "finche' la verita' del documento non sia accertata con sentenza passata in giudicato".

Dunque la legge prevede quale finalita' precisa l'accertamento della verita' di quanto affermato dal pubblico ufficiale, per il quale sarebbe sufficiente "una mera colpa anche lieve". La ricorrente d'altronde avrebbe diritto ad ottenere tale accertamento ai fini dell'eventuale sanatoria, e cio' soprattutto essendo la veranda "preesistente alla legge del 1971 applicata dal Comune di (OMISSIS)".

Si argomenta poi avverso un passo presente nella motivazione della sentenza impugnata per cui la doglianza in appello sulla descrizione dell'alluminio preverniciato (come utilizzato per la veranda) e sull'uso di ripostiglio della veranda sarebbe stata inammissibile per difetto di specifica contestazione dell'affermazione del primo giudice nel senso che si trattava di mere valutazioni. Si riporta un brano dell'atto d'appello per sostenere che contiene "la contestazione in merito alla presunta valutazione fatta dai p.u. e del tutto errata".

2.3 Il terzo motivo, in relazione all'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 (sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato), 103, 104, 277, 279 c.p.c., l. 69 del 2009, 59 sulla translatio iudicii, nullita' processuale, contraddittorieta' insanabile della motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132, 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

Non potrebbe comprendersi "l'affermazione che in pratica la querela di falso sarebbe inammissibile", pur ritenendo tali anche "l'azione risarcitoria e l'azione di accertamento dell'illegittimita'". Non si vede invero perche' l'inammissibilita' della querela di falso dovrebbe far cadere anche le altre azioni esercitate, non individuandosi "quale ragione ostativa sussiste ancora all'esame delle altre domande". Pertanto vi sarebbe una "denegata giustizia sia sulla querela di falso sia sull'accertamento di illegittimita'", con conseguente

violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e "all'accertamento dell'illegittimità amministrativa degli atti amministrativi (verbale e successiva ordinanza di demolizione) impugnati".

2.4 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 10 c.p.c. e nullità processuale.

Si argomenta sul valore delle azioni proposte, indicandolo nella misura di Euro 5.200 per quella risarcitoria di danni morali/esistenziali e attribuendo un valore inferiore a Euro 800 per la querela di falso oppure al massimo anche per questa Euro 5200. Se ne deduce la contestazione sulla valutazione al riguardo compiuta da entrambi i giudici di merito e la conseguente eccessiva liquidazione delle spese processuali.

In particolare, a differenza di quel che afferma il giudice d'appello, non sarebbe mai esistita la fase istruttoria non essendo state accolte le relative istanze.

Inoltre, avrebbe errato il giudice d'appello nel negare la compensazione o la riduzione delle spese di lite, pronunciando anzi una pesante condanna.

2.5 Il quinto motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c. e nullità processuale per avere il giudice d'appello, pur accolto in parte il gravame tramite la riduzione delle spese liquidate in primo grado a favore di (OMISSIS), condannato l'appellante, attuale ricorrente, alla totale rifusione delle spese processuali di secondo grado, contrastando così con i principi di legittimità dettati da questa Suprema Corte per cui, in caso di accoglimento pur parziale, nei confronti della parte vincitrice non può essere pronunciata condanna alle spese neppure parzialmente.

3. Nessuno degli intimati si è difeso.

In data 24 marzo 2023 la ricorrente ha depositato un atto con cui chiede "di dichiarare cessata la materia del contendere" ma al contempo "altresì" di valutare la questione della responsabilità delle spese processuali, sotto il profilo della soccombenza virtuale, ai fini della revoca delle condanne alle spese a carico dell'attuale ricorrente" per le sentenze di primo e di secondo grado "ed ai fini della condanna alle spese di tutte le parti resistenti/intimate di tutti e tre i gradi di giudizio in favore della ricorrente".

Il 24 settembre 2023 la ricorrente ha depositato memoria, insistendo in sostanza per quanto chiesto nell'atto del 24 marzo 2023.

Considerato che:

1. Va anzitutto osservato che l'atto con cui la ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere lascia l'obbligo di accertamento della soccombenza virtuale, perché espressamente conclude chiedendo la condanna di tutte le controparti a rifondere alla ricorrente le spese di lite di tutti e tre i gradi di giudizio.

2. Ai fini di determinare la sussistenza o meno della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che dei motivi veicolati nel ricorso - e che quindi devono essere oggetto di vaglio in relazione alla soccombenza virtuale - il terzo verte su una questione peculiare e al tempo stesso non priva di incidenza sistemica: la parte ricorrente si duole che, una volta ritenuta insussistente la falsità oggetto dell'azione di querela di falso, il giudice d'appello abbia reputato di non dover vagliare, conseguentemente, le altre due domande.

Premesso che la domanda risarcitoria, a ben guardare e nonostante quel che la Corte d'appello ha affermato sulla improponibilità di altre domande oltre alla querela di falso, così come era conformata e stata decisa implicitamente dalla Corte mediante il rigetto della domanda di querela di falso in quanto il danno lamentato come risarcibile sarebbe derivato proprio dal preteso falso, rimane peraltro la questione della domanda di accertamento della illegittimità dell'ordinanza di demolizione n. 157/2009.

Nella sentenza, per sostenere un divieto di presenza di ulteriori domande nel giudizio insorto dalla querela di falso, si è invocata (trascrivendone anche un ampio passo motivazionale), Cass. sez. 1, 5 giugno 2006 n. 13190, massimata come segue: "La querela di falso proposta in via principale da luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o

riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. All'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti "erga omnes", e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto. In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l'affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa".

Non sussistono tuttavia altre pronunce massimate che abbiano assunto una siffatta posizione, per cui si profila una questione meritevole di approfondimento, che conduce a rimettere la causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza.